

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 372/82 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 1982****che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 371/82 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione per l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

considerando che con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE ⁽³⁾ il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, a decorrere dal periodo di riferimento luglio 1980/luglio 1981 ;

considerando che dopo esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione elaborata dalla Commissione risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1981 :

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	227 923	239 956	251 989	264 022	276 055	288 088		
A 2	202 423	213 904	225 385	236 866	248 347	259 828		
A 3/LA 3	167 880	177 924	187 968	198 012	208 056	218 100	228 144	238 188
A 4/LA 4	141 257	149 097	156 937	164 777	172 617	180 457	188 297	196 137
A 5/LA 5	116 775	123 598	130 421	137 244	144 067	150 890	157 713	164 536
A 6/LA 6	101 128	106 560	111 992	117 424	122 856	128 288	133 720	139 152
A 7/LA 7	87 234	91 506	95 778	100 050	104 322	108 594		
A 8/LA 8	77 311	80 373						
B 1	101 128	106 560	111 992	117 424	122 856	128 288	133 720	139 152
B 2	87 808	91 856	95 904	99 952	104 000	108 048	112 096	116 144
B 3	73 863	77 234	80 605	83 976	87 347	90 718	94 089	97 460
B 4	64 068	66 992	69 916	72 840	75 764	78 688	81 612	84 536
B 5	57 410	59 778	62 146	64 514				
C 1	65 317	67 898	70 479	73 060	75 641	78 222	80 803	83 384
C 2	56 991	59 356	61 721	64 086	66 451	68 816	71 181	73 546
C 3	53 259	55 283	57 307	59 331	61 355	63 379	65 403	67 427
C 4	48 229	50 133	52 037	53 941	55 845	57 749	59 653	61 557
C 5	44 589	46 356	48 123	49 890				
D 1	50 207	52 347	54 487	56 627	58 767	60 907	63 047	65 187
D 2	45 900	47 799	49 698	51 597	53 496	55 395	57 294	59 193
D 3	42 767	44 553	46 339	48 125	49 911	51 697	53 483	55 269
D 4	40 380	41 950	43 520	45 090				

- b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto, e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 382 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 568 franchi belgi ;
- all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 356 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 596 franchi belgi ;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 7 781 franchi belgi è sostituito dall'importo di 8 209 franchi belgi ;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 891 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 105 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1981 :

- a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	227 923	239 956	251 989	264 022	276 055	288 088		
A 2	202 423	213 904	225 385	236 866	248 347	259 828		
A 3/LA 3	167 880	177 924	187 968	198 012	208 056	218 100	228 144	238 188
A 4/LA 4	141 257	149 097	156 937	164 777	172 617	180 457	188 297	196 137
A 5/LA 5	116 775	123 598	130 421	137 244	144 067	150 890	157 713	164 536
A 6/LA 6	101 128	106 560	111 992	117 424	122 856	128 288	133 720	139 152
A 7/LA 7	87 234	91 506	95 778	100 050	104 322	108 594		
A 8/LA 8	77 311	80 373						
B 1	101 128	106 560	111 992	117 424	122 856	128 288	133 720	139 152
B 2	87 808	91 856	95 904	99 952	104 000	108 048	112 096	116 144
B 3	73 863	77 234	80 605	83 976	87 347	90 718	94 089	97 460
B 4	64 068	66 992	69 916	72 840	75 764	78 688	81 612	84 536
B 5	57 410	59 778	62 146	64 514				
C 1	62 426	64 883	67 340	69 797	72 254	74 711	77 168	79 625
C 2	54 498	56 749	59 000	61 251	63 502	65 753	68 004	70 255
C 3	50 978	52 904	54 830	56 756	58 682	60 608	62 534	64 460
C 4	46 235	48 040	49 845	51 650	53 455	55 260	57 065	58 870
C 5	42 606	44 354	46 102	47 850				
D 1	48 124	50 148	52 172	54 196	56 220	58 244	60 268	62 292
D 2	44 017	45 820	47 623	49 426	51 229	53 032	54 835	56 638
D 3	41 040	42 736	44 432	46 128	47 824	49 520	51 216	52 912
D 4	38 762	40 249	41 736	43 223				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	109 021	122 264	135 507	148 750
	II	79 471	87 121	94 771	102 421
	III	66 906	69 864	72 822	75 780
B	IV	64 330	70 535	76 740	82 945
	V	50 767	54 057	57 347	60 637
C	VI	48 343	51 117	53 891	56 665
	VII	43 300	44 786	46 272	47 758
D	VIII	39 270	41 435	43 600	45 765
	IX	37 800	38 326	38 852	39 378

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1981, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 142 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 3 283 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1981 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1981 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, come modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1981, la data del 1° luglio 1980 di cui all'articolo 63, secondo comma, è sostituita dalla data del 1° luglio 1981.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° maggio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:

Turchia	99,0
Iugoslavia	122,6
Egitto	154,0 ⁽¹⁾
Israele	223,3

2. Con effetto al 16 maggio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:

Danimarca	118,3
Grecia	94,4
Irlanda	86,0
Italia	91,5
Portogallo	81,7
Tailandia	136,2
Marocco	132,4
Giordania	159,0

3. Con effetto al 1° luglio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	111,5
Germania	99,5
Francia	101,5
Grecia	90,5
Irlanda	79,7
Italia	83,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	100,1
Svizzera	124,5
New York	155,1
Washington	143,4
Canada	123,0

Giappone	177,0
Turchia	89,5
Spagna	101,8
Portogallo	81,2
Venezuela	187,1
Austria	106,3
Tailandia	171,4
Cile	193,2
Australia	146,5
Iugoslavia	114,0
Algeria	158,7 ⁽¹⁾
Marocco	118,8
Tunisia	110,3
Egitto	206,1 ⁽¹⁾
Siria	113,5
Giordania	178,6
Libano	144,2 ⁽¹⁾
Israele	121,5

4. Con effetto al 16 maggio 1981 i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di pensione che abbiano dichiarato di stabilire il loro domicilio nei paesi qui sotto elencati, sono fissati come segue:

Irlanda	86,0
Italia	91,5

5. Con effetto al 1° luglio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di pensione che abbiano dichiarato di stabilire il proprio domicilio nei paesi qui sotto elencati, sono fissati come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	111,5
Germania	99,5
Francia	101,5
Grecia	90,5
Irlanda	79,7
Italia	83,6
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	100,1

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 16 maggio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni e alle indennità, per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽²⁾ che abbiano dichiarato di fissare il loro domicilio in Irlanda o in Italia, sono fissati come segue:

Irlanda	87,0
Italia	104,0

⁽¹⁾ Cifre provvisorie.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

2. Con effetto al 1° luglio 1981, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità, per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, sono fissati come segue:

Belgio	107,1
Danimarca	132,7
Germania	102,4
Francia	115,1
Irlanda	87,0
Italia	104,0
Lussemburgo	107,1
Paesi Bassi	103,1
Regno Unito	86,8

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1981, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 392	655	957	549
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 350	612	915	478
Altri gradi	1 225	572	788	395

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1981, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80⁽¹⁾, pari a 5 883, 9 708 e 13 238 franchi belgi, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 6 207, 10 242 e 13 966 franchi belgi.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1981, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68⁽²⁾ viene applicato un coefficiente di 2,165116.

Con effetto al 1° luglio 1981, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n.

260/68 viene applicato, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, un coefficiente di 1,132395.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1981, i regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81⁽³⁾ e n. 3017/81⁽⁴⁾ sono abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 1.